

(N. 1044)

Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1950

Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.

ONOREVOLI SENATORI. — Il grave disagio che, nelle attuali circostanze, rende particolarmente oneroso il cambiamento della sede soprattutto per la difficoltà di trovare alloggio, o per trovarlo a condizioni possibili, costituisce uno degli ostacoli più seri per ottenere che i magistrati raggiungano la nuova sede assegnata con la promozione. Da ciò deriva che se non è infrequente il caso di coloro che rinunziano alla promozione stessa pur di non allontanarsi dal luogo dove hanno trovato, talvolta faticosamente, sistemazione, più di frequente invece accade che il magistrato, mentre non osserva, col dovuto scrupolo, l'obbligo della residenza, cerca, dopo breve tempo, di ottenere il ritorno alla sede di origine con grave turbamento, com'è chiaro, per il regolare andamento del servizio, che richiede, specialmente per i Capi, la presenza non saltuaria nell'Ufficio. Che per altro il fenomeno abbia carattere

generale è dimostrato dal fatto che tutte le amministrazioni provvedono, in vari modi a, facilitare la sistemazione dei propri funzionari nel caso di destinazione ad altra sede, concedendo tra l'altro l'indennità di missione per periodi più o meno lunghi. Anzi è opportuno ricordare a questo riguardo che, con legge 27 giugno 1949, n. 329 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146), il Ministero delle finanze è stato autorizzato, con lo stanziamento di circa un miliardo, ad acquistare o a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti.

Ora, nulla è stato fatto per i magistrati, nè alcun provvedimento è possibile adottare, applicando la legislazione vigente. Dato infatti il meccanismo del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, sulla indennità di missione, per poterne estendere senz'altro gli effetti a favore dei magistrati che lasciano la residenza, occor-

rerebbe destinarli ad un ufficio di determinata sede ed applicarli ad uffici di sede diversa; criterio che, attuato come sistema, dato il numero delle persone comprese nei movimenti e la frequenza dei medesimi, sarebbe di grave intralcio al servizio, così da rendere le accennate provvidenze praticamente impossibili anche se limitate ai gradi più alti e particolarmente ai Primi Presidenti e ai Procuratori generali di Corte d'Appello. Per i quali effettivamente il problema merita la più attenta considerazione. È noto infatti che i Prefetti, i Comandanti militari, gli intendenti di finanza, godono dell'alloggio; mentre i Capi delle Corti, specialmente nelle attuali circostanze pur occupando posti di altissimo prestigio, non sono quasi mai in grado di trovare una sistemazione che vi corrisponda sia pure nella misura minima possibile. D'altra parte le normali indennità dovute in caso di trasferimento, cioè quella di missione per i giorni necessari al compimento del viaggio e quella di prima sistemazione, sono assolutamente inadeguate.

In attesa quindi che si possano adottare provvedimenti di carattere generale per agevolare, anche sotto questo aspetto, la situazione dei magistrati, attribuendo loro un trattamento economico corrispondente alla dignità delle funzioni, è indispensabile (per eliminare o almeno attenuare i gravi inconvenienti ai quali si è accennato), stabilire intanto uno speciale trattamento economico limitato per ora (anche per non aggravare il bilancio) ai magistrati promossi al grado III, per i quali i provvedimenti hanno carattere di urgenza, dato che si tratta di assicurare alle Corti di appello la presenza dei Capi.

A tal fine è diretto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1° stabilisce che, ai magistrati promossi al grado III e destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta la indennità di missione per la durata di un anno, nella misura massima nei primi sei mesi e ridotta alla metà per i mesi successivi. Al riguardo occorre rilevare che il decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, sopra citato, stabilisce che l'indennità spettante per le missioni continuative è ridotta ai 2 terzi dopo sessanta giorni, alla metà dopo 120 e cessa dopo 240 giorni. Se si fosse seguito tale criterio la indennità sarebbe contenuta in li-

miti troppo ristretti, mentre appare più rispondente alle finalità che s'intende raggiungere estendere il godimento dell'indennità almeno per un anno; pur accogliendo il criterio, già stabilito dalla legge, di una gradualità decrescente, dato che le spese maggiori si incontrano nel periodo iniziale.

L'articolo 6 del citato decreto legislativo del 1947 stabilisce inoltre che il cambiamento di località «rinova la missione». Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge deroga a tale principio, stabilendo invece che, se durante l'anno intervengano altri trasferimenti, questi non influiscono sul decorso decrescente dell'indennità. Normalmente infatti detti trasferimenti sono disposti col gradimento degli interessati, onde non sarebbe giustificato il prolungamento del trattamento di favore nella misura massima; a parte la considerazione che se ciò fosse consentito più facilmente essi potrebbero essere indotti a chiedere il cambiamento della sede entro l'anno.

In relazione poi ai motivi che hanno determinato il provvedimento legislativo di che trattasi è evidente che la indennità debba cessare nel caso di trasferimento alla sede in cui il magistrato si trovava prima della promozione, come è disposto nel terzo comma.

Per evidenti motivi di equità, nell'articolo 2, si provvede pure a favore dei magistrati che si trovano nella situazione preveduta dall'articolo primo, pur essendo stati promossi anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge. Ad essi è esteso il godimento dell'indennità, mantenendo fermo il criterio informatore che essa debba decorrere dall'assunzione delle funzioni. Per non portare peraltro il criterio stesso a conseguenze eccessive dal punto di vista finanziario, è stabilito che, se l'assunzione in possesso è anteriore al 1° gennaio 1950, l'indennità decorre da questa data sia per il pagamento sia per il computo dell'anno.

Problema importante è quello relativo al modo di corresponsione della indennità, affinché questa sia riscossa tempestivamente e consegua di fatto quell'efficacia che è nella finalità della indennità stessa. Tale scopo non sarebbe raggiunto se per il pagamento si seguisse l'ordinaria procedura stabilita per l'indennità di missione, cioè della liquidazione in base a tabelle.

L'esperienza ha dimostrato che, con l'accennata procedura, la liquidazione dell'indennità non avviene se non dopo periodi eccessivamente lunghi; si è perciò ritenuto di considerare l'indennità come spesa fissa, in armonia del resto con le sue particolari caratteristiche, e quindi di disporre che il pagamento abbia luogo mediante ruolo, con la stessa procedura, cioè, degli altri assegni fissi. A ciò provvede l'articolo 3 del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'onere finanziario è necessario tener presente che in media le promozioni al terzo grado si aggirano intorno alla diecina per anno, onde, considerato che la in-

dennità di missione per tale grado, nella misura intera, ammonta a lire 2.610 al giorno, e che quindi (calcolata la riduzione alla metà dopo sei mesi) il carico annuo individuale è di lire 704.700, l'onere finanziario potrà aggirarsi sugli otto milioni annui. Tale spesa non rende necessarie modifiche al bilancio, potendo gravare nei limiti del fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed assegni fissi (articolo 3).

Nell'articolo 4 si richiamano, per quanto non è preveduto nel disegno di legge le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Ai magistrati promossi al grado III, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, la indennità di missione stabilita dal decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7 e successive modificazioni.

La indennità è corrisposta nella misura massima per i primi sei mesi ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi, anche se durante l'anno il magistrato è trasferito ad altra sede.

La indennità cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui si trovava prima della promozione.

### Art. 2.

Ai magistrati promossi prima dell'entrata in vigore della presente legge la indennità spetta, con le limitazioni stabilite nei comma 2° e 3° dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1° gennaio 1950 se l'assunzione delle funzioni è anteriore a quest'ultima data.

### Art. 3.

La spesa relativa all'attuazione della presente legge graverà sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura e i relativi pagamenti saranno disposti col ruolo di spesa fissa.

### Art. 4.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7.